

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI LECCE

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n°317 – L.R. 8 Marzo 2007 n.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 96 del 26/07/2018

OGGETTO: Affidamento incarico legale per traslazione innanzi al Tar Lecce del giudizio di cui alla sentenza n. 1739/2018. – **CONFORT ECO SRL/ASI**

L'anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di luglio alle ore 13:00, nella sede del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, previa regolare convocazione, è riunito il Consiglio di Amministrazione.

		Presenti	Assenti
Presidente	TONDO Angelo	___P___	_____
Vice Presidente	CAPUTO Carmine	___P___	_____
	PETRACCA Giuseppe	___P___	_____
	SPERTI Michele	___P___	_____
	GRECO Antonella	___P___	_____

COLLEGIO dei REVISORI

Presidente	DELL'ANNA Luciana	___P___	_____
Revisori	VALENTINO Sabrina	___P___	_____
	PORTALURI Fernando	___P___	_____

Assiste con funzioni di Segretario e di Verbalizzante il Direttore Generale Dott. Antonio FITTO.

Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed invita a trattare sull'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso

Che con sentenza n. 1739/2018 il Giudice Onorario del Tribunale Civile di Lecce, Dott.ssa Maria Paola Sanghez, nel giudizio tra il Consorzio ASI e Confort Eco Srl, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della controparte "Confort Eco Srl", ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;

che il Consorzio insiste nel ritenere, stante la natura negoziale del Contributo per la gestione e per la manutenzione delle infrastrutture, delle opere degli impianti e servizi di interesse comune dell'agglomerato industriale in cui è ubicata l'area, che la giurisdizione sia del Giudice Ordinario ed invero, con ricorso allegato alla presente, ha riassunto innanzi al TAR Puglia sezione Lecce la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 4627/2017 del 20/12/2017 che dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, sostenendo in maniera vibrata la legittimità della richiesta del Contributo in parola innanzi al Giudice Ordinario;

che tale riassunzione innanzi al TAR è stata proposta al solo scopo di reiterare e asserire la giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che trattandosi di sentenza di secondo grado, il ricorso in Cassazione avrebbe comportato tempi certamente più lunghi e che era necessario che, come ordinato dal Giudice d'Appello riassumere la stessa;

che come si evince dall'allegato Atto di riassunzione a firma dell'avv. Valeria Toraldo occorre insistere per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario nella questione che qui ci occupa e per le legittimità della richiesta del contributo in parola;

che, pertanto, appare opportuno insistere nelle ragioni del Consorzio e traslare tale questione innanzi al Tar Puglia -Sez. Lecce, stante l'esistenza della summenzionata riassunzione che dovrebbe essere fissata quanto prima e, quindi, riassumere il giudizio de quo e, in ogni caso, riproporre l'azione anche per la definizione della questione della giurisdizione;

che occorre affidare mandato per la detta impugnazione/traslazione al TAR allo stesso avvocato che ha difeso il Consorzio nella questione di cui alla precitata sentenza, unitamente ad un avvocato amministrativista, quale Francesco TUCCARI che ha già difeso il Consorzio in materie simili;

che si riconosce agli avvocati la liquidazione di un'unica specifica sugli onorari e diritti di causa

Vista la Legge Regione Puglia n. 2 del 8.03.2007 e s.m.i.

Visto lo Statuto Consortile

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori

Per quanto in premessa

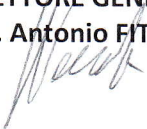
DELIBERA

Di affidare mandato agli avv. *FRANCESCA COSI* e *FRANCESCO TUCCARI*, con liquidazione di unica specifica sugli onorari, perché traslino il giudizio di cui alla sentenza n. 1739/2018 con la quale è stato dichiarato difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo, e, in ogni caso, riproponga l'azione sia per la definizione della giurisdizione, che per il recupero di quanto dovuto dalla ditta al Consorzio Asi.

Di allegare il Disciplinare per l'Affidamento dei servizi legali, approvato dal CdA con Delibera n. 186 del 08/11/2016, che si intende accettato dai professionisti incaricati.

La presente deliberazione è con separata ed unanime votazione resa immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio FITTO



IL PRESIDENTE
Dott. Angelo TONDO

